

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 165/CGF

(2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 9 aprile 2009, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Vito Giampietro, Prof. Alberto Massera, Avv. Cesare Persichelli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4036/1467BIS PF07-08/GR/MG DEL 26.1.2009), A CARICO DEI SIGNORI:**
 - GIOVANNI LAMIONI (NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOC., ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO, ORA AS COOP ATLANTE),
 - ARBER KETA (NELLA SUA QUALITÀ DI CALC. TESSERATO DELLA SOC., ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO, ORA AS COOP ATLANTE, ATTUALMENTE TESSERATO PER LA SOC. ASD FUTSAL CECINA CALCIO A 5),
 - BERNARDO OLANDA (NELLA SUA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOC., ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO, ORA AS COOP ATLANTE),
 - E DELLA SOCIETA’ AS COOP ATLANTE (ALL’EPOCA DEI FATTI DENOMINATA ATLANTE GROSSETO)**DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL CGS AI SUDETTI DEFERITI E PER LA AS COOP ATLANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 05.03.2009)**

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la delibera impugnata e, per l’effetto, rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l’esame del merito.

2) RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IMPROCEDIBILITÀ DEL PROPRIO DEFERIMENTO (NOTA N. 4035/1467PF07-08/GR/MG DEL 26.1.2009) DEI SIGNORI:

- **ROBERTO DEL CONTE (NELLA SUA QUALITÀ DI PRESIDENTE DELLA SOC. SC DOMUS BRESSO),**
- **BIAGIO LUCA GRASTA (CALCIATORE TESSERATO PER LA SOC. SC DOMUS BRESSO),**
- **MICHELE GRASTA (NELLA SUA QUALITÀ DI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOC. SC DOMUS BRESSO)**
- **E DELLA SOCIETÀ SC DOMUS BRESSO**

DALLE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DELL'ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL CGS AI SUDETTI DEFERITI, E PER LA SOCIETÀ SC DOMUS BRESSO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4 COMMA 1 C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 05.03.2009)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale, annulla la delibera impugnata e, per l'effetto, rimette gli atti alla Commissione Disciplinare Nazionale per l'esame del merito.

3) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'U.P.D. SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 NELLA CLASSIFICA DEL CAMPIONATO DI COMPETENZA STAGIONE 2008/2009 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., PER RESPONSABILITÀ DIRETTA E OGGETTIVA NELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 46, COMMA 6 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 7, COMMA 1 E 16 STATUTO, ASCRITTE AI PROPRI TESSERATI (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'U.P.D. Scicli di Scicli (Ragusa) e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

4) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. DELL'A.C.F. MILAN AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **INIBIZIONE DI MESI 6 A CARICO DEL SIG. CRUDO FRANCESCO, INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI RISPETTIVAMENTE ASCRITTE DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, 4, COMMA 2 C.G.S. E ART. 94 TER, COMMA 11 N.O.I.F. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 63/CDN del 5.3.2009)**

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dall'A.C.F. Milan di Milano e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO S D S LAZIO COLLEFFERRO AVVERSO LE SANZIONI:**
- **DELLA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0 – 6;**
- **PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA CON CONSEGUENTE ESTROMISSIONE DAL PROSIEGUO DELLA MANIFESTAZIONE;**
SEGUITO GARA LAZIO COLLEFFERRO CALCIO A 5/BRILLANTE CALCIO A 5 DEL 5.4.2009 PLAY OFF CAMPIONATO NAZIONALE UNDER 21 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 571 del 6.4.2009)

La C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla S D S Lazio Colleferro di Roma e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Pubblicato in Roma il 9 aprile 2009

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete